

Bruxelles, 15.9.2014
COM(2014) 578 final

ANNEX 4 – PART 1/10

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla conclusione dell'Accordo di partenariato economico (APE) tra gli Stati dell'Africa occidentale, l'ECOWAS e l'UEMOA, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra

ALLEGATO C (Parte 1)

DAZI DOGANALI SUI PRODOTTI ORIGINARI DELL'UNIONE EUROPEA

1. In conformità dell'articolo 10 dell'accordo l'Africa occidentale liberalizza una parte dei prodotti originari della Parte Unione europea importati nel suo territorio secondo le seguenti categorie di soppressione progressiva dei dazi; A, B e C. Una quarta categoria, la D, contiene l'elenco dei prodotti sensibili per la regione che sono esclusi dalla liberalizzazione.
2. La classificazione dei prodotti nei vari gruppi di liberalizzazione segue essenzialmente la categorizzazione dei prodotti nelle fasce tariffarie della tariffa esterna comune dell'ECOWAS (TEC ECOWAS). Così:
 - a) il gruppo A comprende i beni sociali essenziali, i beni di prima necessità, le materie prime di base, i beni strumentali e i fattori di produzione specifici;
 - b) il gruppo B contiene essenzialmente i fattori di produzione e i prodotti intermedi; e
 - c) il gruppo C comprende essenzialmente i beni finali di consumo.
3. La soppressione progressiva dei dazi è concepita in modo tale che la progressività della riduzione dei dazi consenta di seguire la struttura delle fasce tariffarie del TEC ECOWAS per le riduzioni intermedie. La soppressione progressiva dei dazi dei prodotti da liberalizzare avverrà ogni cinque (5) anni, alla fine di ogni quinquennio a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo. La liberalizzazione sarà realizzata su un periodo venti (20) anni a decorrere dall'anno "T", corrispondente all'anno di entrata in vigore dell'accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 107.
4. Nel presente calendario viene tuttavia introdotta una modulazione per i prodotti del gruppo A già tassati allo 0 per cento nel TEC. Tali prodotti sono considerati liberalizzati fin dal primo anno di entrata in vigore dell'accordo. Gli altri prodotti del gruppo A, del gruppo B e del gruppo C sono liberalizzati progressivamente al termine di ciascuno dei quattro quinquenni successivi all'entrata in vigore dell'accordo. I prodotti del gruppo B a tasso 0 per cento sono tuttavia considerati liberalizzati fin dall'inizio della liberalizzazione del gruppo.
5. Il calendario di liberalizzazione sarà il seguente:
 - a) per i prodotti del gruppo A la soppressione progressiva dei dazi avverrà in due fasi :
 - i) all'entrata in vigore dell'accordo l'Africa occidentale liberalizza 73 linee tariffarie;
 - ii) al 1° gennaio dell'anno T+5 sono liberalizzate le altre linee tariffarie;
 - b) per i prodotti del gruppo B la liberalizzazione si svolge dal 1° gennaio dell'anno T+5 al 1° gennaio dell'anno T+15, ossia su un periodo di dieci (10) anni;
 - c) per i prodotti del gruppo C la liberalizzazione si svolge dal 1° gennaio T+5 al 1° gennaio T+20, ossia su un periodo di quindici (15) anni;
 - d) i prodotti del gruppo D non vengono liberalizzati.
6. Il calendario di liberalizzazione è sintetizzato nella tabella seguente:

Sintesi della soppressione progressiva dei dazi in base ai quinquenni e ai gruppi di

liberalizzazione

GRUPPI	Dazi di base	T	1/01/T+5	1/01/T+10	1/01/T+15	1/01/T+20
Gruppo D	0	Esclusione				
	10					
	20					
	35					
Gruppo C	5	-0%	-0%	-100%	-100%	-100%
	10	-0%	-0%	-50%	-100%	-100%
	20	-0%	-0%	-50%	-75%	-100%
Gruppo B	0	-0%	-100%	-100%	-100%	-100%
	5	-0%	-0%	-100%	-100%	-100%
	10	-0%	-0%	-50%	-100%	-100%
Gruppo A	0	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
	5	-0%	-100%	-100%	-100%	-100%